

Resoconto della consultazione

Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito

Premessa

Il 30 marzo 2015 si è conclusa la consultazione pubblica sullo schema delle “Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito”, avviata nel mese di gennaio dello stesso anno. Il provvedimento è volto a dare attuazione all'articolo 15 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 ottobre 2014, n. 176, pubblicato nella Gazzetta del Ufficiale il 1° dicembre 2014, e alla disciplina dettata dall'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (Testo Unico Bancario – TUB).

Sono pervenute quattro risposte.

Di seguito sono riportate, suddivise in base alla norma cui si riferiscono, le osservazioni avanzate dai partecipanti alla consultazione e le relative valutazioni della Banca d'Italia; non sono prese in considerazione le osservazioni non pertinenti all'oggetto della consultazione.

Articolo 4 (Domanda di iscrizione nell'elenco)

- L'operatore di microcredito è tenuto a indicare nella domanda di iscrizione all'elenco i “servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio” che intende prestare: questi rappresentano infatti un utile e necessario complemento dell'attività principale di concessione di finanziamenti, entro i limiti fissati dalla legge ⁽¹⁾. In proposito è stato chiesto di prevedere l'obbligo di definire con maggiore dettaglio i contenuti di questi servizi.

Il decreto ministeriale già fornisce una lista di servizi ausiliari, distinti per tipologie e finalità e con una formulazione ampia che viene riproposta dalle disposizioni (in modo tale da non irrigidire eccessivamente gli schemi operativi del microcredito). Ciò premesso, il suggerimento è stato recepito al comma 3, lettera i), dell'articolo in parola: il programma di attività da allegare alla domanda di iscrizione all'elenco deve fornire informazioni puntuali e analitiche sui servizi (ad es. illustrandone il contenuto e le modalità di erogazione); in tal modo risulterà più agevole la valutazione delle tipologie dei servizi ausiliari che affiancano le operazioni di microcredito.

- Si è chiesto di alleggerire gli adempimenti richiesti alle società già operative in fase di iscrizione all'elenco ⁽²⁾. Al riguardo si ritiene che la documentazione richiesta sia necessaria per acquisire

(1) Resta ovviamente fermo che i servizi ausiliari prestati dovranno essere coerenti con la natura e le caratteristiche del microcredito e non dar luogo a violazioni delle riserve poste dalla legge per lo svolgimento di determinate attività.

(2) In particolare, le disposizioni pongono l'obbligo di trasmettere alla Banca d'Italia una relazione di stima, effettuata da un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e l'ammontare del capitale sociale sottoscritto

un corredo informativo di base, ritenuto essenziale per l'esercizio dell'attività di controllo della Banca d'Italia; la disposizione, peraltro, è modellata sulla disciplina prevista per gli operatori attualmente iscritti nell'elenco ex art. 106 TUB nel testo anteriore alla riforma del Titolo V operata dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, meno stringente rispetto a quella che è stata di recente adottata per gli intermediari finanziari che si iscriveranno nel "nuovo" albo previsto dall'art. 106 TUB (come modificato dal decreto n. 141/2010) ⁽³⁾.

- Si è segnalata l'opportunità di richiedere che nella domanda di iscrizione all'elenco sia indicato il "collegamento strategico" tra i finanziamenti concessi (a titolo di microcredito) a famiglie in condizione di vulnerabilità e quelli concessi alle imprese. Si osserva al riguardo che il quadro normativo (articolo 111 del TUB e decreto ministeriale) non prevede che vi sia uno specifico collegamento tra le due attività: la sussistenza di questo nesso non deve quindi costituire oggetto di apprezzamento da parte della Banca d'Italia.

Articolo 6 (Comunicazioni sugli esponenti aziendali e sulle partecipazioni rilevanti)

E' stato chiesto di introdurre uno schema segnaletico uniforme per la trasmissione di informazioni da parte degli operatori di microcredito: un separato provvedimento in tal senso è in fase di predisposizione da parte della Banca d'Italia.

Articolo 7 (Comunicazioni da parte dei soggetti iscritti)

Si suggerisce di:

- modificare la disposizione secondo la quale gli operatori di microcredito comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano il capitale sociale, per tenere conto della presenza di società, come le cooperative, il cui capitale è variabile. L'osservazione è stata accolta e le disposizioni sono state riformulate sul punto, per prevedere che le variazioni relative al capitale siano comunicate solo nella misura in cui rispecchiano una modifica della clausola statutaria sul capitale;
- eliminare l'obbligo, per gli operatori, di inviare semestralmente informazioni sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sui finanziamenti erogati, ritenendosi sufficiente l'informativa assicurata dal bilancio d'esercizio annuale. In merito, si sottolinea come l'obbligo previsto nelle disposizioni poste in consultazione risponda a un'esigenza informativa minima per lo svolgimento dell'attività di controllo, in quanto i dati contenuti nel bilancio forniscono una rappresentazione "statica" della situazione aziendale, incentrata su aspetti principalmente contabili; le comunicazioni basilari richieste dalle disposizioni in consultazione, invece, sono utili per una ricostruzione "dinamica" e complessiva dell'attività svolta;
- potenziare i flussi informativi relativi alla concessione dei finanziamenti e alla prestazione dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio. In accoglimento della richiesta, si è integrata la

e versato; l'ultimo bilancio approvato; una situazione contabile aggiornata sottoscritta dall'organo amministrativo e da quello di controllo.

⁽³⁾ Cfr. la Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, recante "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari", pubblicata sul sito web della Banca d'Italia, all'indirizzo <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c288/index.html>

previsione e si è richiesta la trasmissione di una relazione annuale relativa allo svolgimento dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio prestati.

Regime transitorio

Diverse richieste di chiarimento hanno riguardato gli aspetti di diritto intertemporale. In particolare, sono state chieste delucidazioni circa l'operatività pregressa svolta dagli intermediari esistenti che intendono iscriversi all'elenco degli operatori di microcredito. I dubbi riguardano, in particolare:

- se i finanziamenti in essere rilevino ai fini delle valutazioni relative all'osservanza del requisito della prevalenza dei finanziamenti rivolti alle imprese rispetto a quelli erogati a favore di famiglie (come previsto dal comma 7 dell'articolo 5 del d.m. n. 176/2014);
- se i finanziamenti in essere, erogati a tassi di interesse non conformi alle soglie stabilite dal d.m. n. 176/2014, costituiscano un impedimento all'iscrizione nell'elenco degli operatori di microcredito.

Al riguardo, la Banca d'Italia ritiene che, in base agli ordinari criteri che regolano la successione delle leggi nel tempo, i requisiti prescritti dal d.m. n. 176/2014 trovino applicazione a seguito dell'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 111 del TUB e dell'avvio dell'attività di microcredito così come definita e regolata dal nuovo quadro normativo.

Più precisamente, i requisiti soggettivi dovranno essere posseduti, secondo quanto richiesto, all'atto della domanda di iscrizione nell'elenco; i requisiti oggettivi dovranno, invece, essere rispettati con riferimento all'attività esercitata successivamente all'iscrizione nell'elenco stesso. Nel caso di soggetti che già svolgano attività di concessione di finanziamenti in conformità del vigente quadro regolamentare (ad es. in quanto iscritti nell'elenco ex art. 106 TUB previgente), il rispetto della disciplina prescritta per gli operatori di microcredito sarà valutato solo con riferimento all'operatività successiva all'acquisto della qualità di "operatore di microcredito", conseguente all'iscrizione nel relativo elenco. In tale ipotesi, i finanziamenti in essere potranno non rilevare ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti agli operatori di microcredito (es. in tema di composizione del portafoglio e tasso di interesse) e riceveranno considerazione separata; si precisa, inoltre, che successivamente all'iscrizione nell'elenco la gestione dei rapporti non riconducibili al microcredito o non computabili ai fini della prevalenza dovrà limitarsi alla ricezione dei pagamenti dovuti, senza l'effettuazione di operazioni che possano configurare esercizio di attività finanziaria (es. modifica di condizioni contrattuali o novazione). Al fine di consentire le necessarie valutazioni, le disposizioni sono state integrate per prevedere che le società già operative allegghino alla domanda di iscrizione all'elenco una delibera dell'organo di gestione dalla quale risulti il dettaglio dei finanziamenti in essere e che determini quali di essi saranno ricondotti entro le tipologie di microcredito di cui al d.m. n. 176/2014 in quanto aventi le caratteristiche ivi indicate.